

Associazione Parkinson
Rino Gangemi Odv

STATUTO DELL' "ASSOCIAZIONE PARKINSON RINO GANGEMI OdV"

ARTICOLO 1) — DEMONIMAZIONE E SEDE

L'associazione è denominata "ASSOCIAZIONE PARKINSON RINO GANGEMI OdV" L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.

L'associazione ha sede in Delebio (SO) via Giuseppe Verdi n° 1.

L'associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 2) — FINALITA'

L'associazione è un ente di diritto privato apartitico, apolitico, aconfessionale e senza fini di lucro.
L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ispirandosi a principi di solidarietà umana e sociale, l'Associazione persegue lo scopo di aiutare tutti i soggetti affetti da morbo di Parkinson e le loro famiglie, attraverso incontri periodici culturali/scientifici, atti a migliorare la qualità della vita e a diffondere le conoscenze terapeutiche, con particolare attenzione alle novità frutto della ricerca scientifica e medica nel settore.

Nello svolgimento della propria attività intende uniformarsi ai principi di democrazia della struttura, nonché di democraticità e pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive e di gratuità delle cariche associative.

A tal fine l'attività dell'Associazione sarà rivolta:

- a) a sviluppare la tutela e il pieno riconoscimento dei diritti umani e sociali del soggetto portatore del morbo di Parkinson;
- b) a diffondere la conoscenza delle attività sociali, anche allo scopo di favorire il coinvolgimento di volontari;
- c) ad attuare iniziative di interscambio culturale con altre associazioni di volontariato;
- d) ad attrezzare e gestire una palestra per gli esercizi fisioterapici;
- e) ad organizzare corsi ed incontri per favorire lo svolgimento di esercizi fisioterapici;
- f) ad organizzare convegni ed incontri culturali/scientifici inerenti le conoscenze terapeutiche;
- g) a finanziare la ricerca scientifica sul morbo di Parkinson; curare la preparazione tecnica ed umana dei volontari.

ARTICOLO 3) — ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via principale le seguenti attività di interesse generale (D

LEG 117/2017 art 5) comma 1 lett.a) interventi e servizi sociali:

- corsi di formazione a malati, famigliari ed interessati;
- logopedia;
- musicoterapia;

Associazione Parkinson
Rino Gangemi Odv

- ginnastica;
- piscina;
- massaggio;
- fisioterapia;
- recupero cognitivo;
- supporto psicologico.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, la cui attività non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai diretti beneficiari.

Agli associati potranno essere eventualmente rimborsate dall'associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa presentazione di documenti giustificativi ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'assemblea degli associati.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione, derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di associato.

L'Associazione inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate.

L'Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito delle finalità statutarie, così come associarsi con altre istituzioni.

ARTICOLO 4) — RACCOLTA FONDI

L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ARTICOLO 5) — ASSOCIATI — CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE

Sono soci dell'Associazione le persone fisiche che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che saranno ammessi dal Consiglio Direttivo in quanto condividono le finalità dell'associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento. Tutti i soci hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo.

I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

Associazione Parkinson
Rino Gangemi odv

Ciascun associato ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega;
- b) di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- c) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- d) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- e) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- f) di recedere in qualsiasi momento.

Inoltre, gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito consiglio direttivo/assemblea

La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione.

L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.

La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo.

La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione.

L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

ARTICOLO 6) — RISORSE ECONOMICHE

Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate da:

Associazione Parkinson
Rino Gangemi Odv

- quote sociali;
- contributi degli associati;
- contributi pubblici;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di privati e di aziende;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- altre entrate espressamente previste dalla legge;
- eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti;

Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

ARTICOLO 7) — ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;

ARTICOLO 8) — ASSEMBLEA

L'assemblea è costituita da tutti gli associati ed è ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria ha il compito di:

- eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
- nominare i componenti dell'organo di controllo quando necessario;
- approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
- deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo ad esso la più ampia gamma di contraddittorio;

Associazione Parkinson
Rino Gangemi Odv

- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal consiglio direttivo;
- fissare l'ammontare del contributo associativo;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta, motivata e sottoscritta da almeno un quinto degli associati.

Le convocazioni dell'assemblea, contenente l'ordine del giorno, sono fatte tramite e-mail o WhatsApp o s.m.s. almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

Ogni associato ha diritto di voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato, non membro del Consiglio Direttivo, conferendogli delega scritta.

Nessun associato può rappresentare più di due associati.

L'assemblea può essere convocata in sede straordinaria per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno degli associati e in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

L'assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

Associazione Parkinson
Rino Gangemi Odv

ARTICOLO 9) — CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo formato da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente, il tesoriere e il segretario.

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo.

Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre esercizi e possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta all'anno o quando questi lo ritiene opportuno, ovvero su richiesta di due consiglieri.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal vice- presidente o ancora, dal consigliere più anziano d'età.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a due consecutive riunioni del Consiglio Direttivo potrà essere dichiarato decaduto a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, il quale nel caso potrà provvedere, nella prima riunione successiva, in ordine alla sua sostituzione. Il consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva assemblea.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo dovrà tenere un libro cassa, un libro dei verbali delle assemblee, un libro dei verbali del Consiglio Direttivo ed un libro soci, vidimati, delegando tali compiti ad uno dei suoi membri (segretario).

ARTICOLO 10) — PRESIDENTE — VICEPRESIDENTE — TESORIERE

Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.

Il presidente:

Associazione Parkinson
Rino Gangemi Odv

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali;
- è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice- Presidente.

Di fronte ai soci, ai terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice- Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Il Presidente cura l'aggiornamento e la tenuta del libro dei soci, del libro dei verbali delle assemblee e del libro verbali del Consiglio Direttivo. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dagli associati, i quali hanno altresì diritto di chiederne estratti a loro spese.

Il Tesoriere custodisce somme e valori dell'associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità, con facoltà, in particolare, di operare su conti correnti bancari e postali nei limiti degli importi stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 10. B) ORGANO DI CONTROLLO - REVISORE LEGALE DEI CONTI

L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche *monocratico* al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge art 30 del Codice del Terzo Settore

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell' apposito registro.

ARTICOLO 11) — LIBRI SOCIALI

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

Associazione Parkinson
Rino Gangemi Odv

- a) il libro degli associati
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.

I libri di cui alle lettere a), b), c), d) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.

I verbali di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

Ogni verbale deve essere firmato dal presidente e dal segretario.

ARTICOLO 12) — ESERCIZI SOCIALI E RENDIMENTO ECONOMICO E PATRIMONIALE

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

Il Consiglio Direttivo deve tempestivamente predisporre il rendiconto economico e patrimoniale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017

La bozza del rendiconto economico e patrimoniale, nei quindici giorni che precedono l'Assemblea che lo approva, e il rendiconto stesso, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'associazione a disposizione degli associati che li volessero consultare o ne volessero chiedere copia.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Gli utili e gli avanzi di gestione, dunque, dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività statutarie o di quelle ad esse direttamente connesse.

Inoltre, tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

ARTICOLO 13) — SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

L'Associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea o per inattività dell'Assemblea protratta per oltre due anni.

Associazione Parkinson
Rino Gangemi Odv

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

ARTICOLO 14) — DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.